



**COMUNE DI ROBBIATE**  
**PROVINCIA DI LECCO**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**CANONE PER L'OCCUPAZIONE**  
**DI SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38  
del 29.12.2011**

## Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Oggetto del canone

Art. 3 – Soggetti attivi e passivi

Art. 4 – Modalità per la richiesta e il rilascio di concessioni e autorizzazioni e loro contenuto

Art.4.1 – Domanda di occupazione

Art. 5 – Revoca delle Concessioni

Art. 6 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

Art. 7 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

Art. 8 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Art. 9 – Criteri di determinazione del canone per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Art. 10 – Distributori di carburante e di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica.  
Determinazione del canone

Art. 11 – Esenzione

Art. 12 – Versamento del canone

Art. 13 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Titolo III del D. Lgs. 15 novembre 1997, n. 446.

**Art. 2**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, eseguite anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusioni di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle attuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali è costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per espressa destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Art. 3**  
**Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del trenta aprile di ciascun anno.

#### **Art. 4**

##### **Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
  2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate al protocollo comunale e successivamente saranno presentate ai sotto indicati uffici:
    - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Tecnico;
    - b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante all'Ufficio Tecnico;
    - c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, all'Ufficio Polizia Locale;
    - d) per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
    - e) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
    - f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi e impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali ricreative, sportive e simili, all'Ufficio Commercio;
    - g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Polizia Locale;
3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso di occupazioni attuate da un condominio, la concessione deve essere rilasciata al condomino con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo e del codice fiscale del condominio o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere in precedenza comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
6. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13 comma 3.
7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione,
  - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
  - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;

e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

Il Responsabile del Servizio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Il provvedimento di concessione riguardanti le occupazioni permanenti viene rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e per quanto concerne le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione. In caso di sospensione o interruzione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio si applicano quelli previsti dalle disposizioni della legge 241.

Qualora l'interessato non provveda a integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del Responsabile del Servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

In caso di diniego va fatta comunicazione al richiedente e motivando il provvedimento negativo.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, sono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

#### **Art. 4.1**

#### **Domanda di occupazione**

1. La domanda deve contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
  - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
  - c) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
  - d) La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
  - e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
2. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio competente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
4. Ai gestori di negozi pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche può essere accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

**Art. 5**  
**Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art.4 comma 3.
3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre anni di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 13, comma 10.

**Art. 6**  
**Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.**  
**Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
  - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
3. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tal effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in 2 categorie. Appartengono alla seconda categoria le occupazioni realizzate nelle strade a fondo cieco di cui all'allegato.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, sono considerate in ragione del 10% dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

## **ART. 7**

### **Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento la tariffa è determinata dalla G.C..  
In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore la tariffa è ridotta del 20%. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori a minimo stabilito dalla Giunta Comunale comprese le occupazioni realizzate per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

## **Art. 8**

### **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10 comma 4.
2. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, ove il trasferimento avvenga a richiesta degli utenti la relativa spesa è a loro carico.

## **Art. 9**

### **Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono rivalutati annualmente con determina del funzionario responsabile in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere aumentato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato nella seguente misura:
  - a) Per le occupazioni fino a 1 Km di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa da un minimo e un massimo stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione al Km lineare o frazione;
  - b) La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al Km lineare.
  - c) Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni si applicano le seguenti maggiorazioni:
    - Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    - Occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni. 50 per cento;
    - Occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
5. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

## **Art. 10**

### **Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.**

#### **Determinazione del canone.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e regolamentato dall'art. 48 dello stesso decreto.
2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli uffici) e la



conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in riferimento alle due categorie.

## **Art. 11 Esenzioni**

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo o per conto dello Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da manifestazioni patrocinate dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
  - b) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
  - c) Le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili,
  - d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
  - e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - f) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - g) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia. Nel caso di devoluzione parziale l'esenzione è applicata in proporzione;
  - h) Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - i) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - j) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
  - k) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
  - l) Le occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
  - m) Commercio itinerante su aree pubbliche;
  - n) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitore facilmente mobili;
  - o) Esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

**Art. 12**  
**Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il funzionario responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione all'ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
6. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune o altra modalità dallo stesso indicata.
7. Per le occupazioni temporanee il funzionario responsabile dell'Ufficio tributi è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,23 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
10. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

**Art. 13**  
**Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi dovrà controllare i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto

obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso, il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate, spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare risulta inferiore a 12,00 euro.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto, oltre che al pagamento di un'indennità sostitutiva del canone, alla sanzione amministrativa, pari al 100 per cento di ogni importo non versato, oltre gli interessi legali.
2. La sanzione indicata al comma 1, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, in quanto le stesse risultino dovute.

#### **Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

# **Allegato**

## **Strade e Piazze di 1^ Categoria**

1. Piazza Airoldi Paolo;
2. Piazza Albini Antonio;
3. Piazza Strazza Clemente;
4. Piazza della Repubblica;
5. Piazza Brivio Guido;
6. Via Bonfanti Dott. Ercole;
7. Viale Brianza;
8. Via Cadorna Gen. Luigi;
9. Via Colleoni don Sebastiano;
10. Via dei Novelli;
11. Via Oltolini Comm. Graziano;
12. Via Pertini Sandro;
13. Via Piave;
14. Via Pizzagalli Giovanni;
15. Via San Francesco d'Assisi;
16. Via Sant'Alessandro M. re;
17. Via Sant'Elena;
18. Via Santa Maria Assunta;
19. Via Santa Chiara;
20. Via Santa Lucia;
21. Via Sanzio Raffaello;
22. Via Serra Groppelli don Fausto;
23. Via Fermi Enrico;
24. Via Foscolo Ugo;
25. Via Fumagalli D.nna Ida;
26. Via Garibaldi Giuseppe;
27. Via Indipendenza;
28. Via Isonzo;
29. Viale Giacomo Matteotti;
30. Vicolo della Meridiana;
31. Via Merlini Mons. Emanuele;
32. Vicolo Strecciolo;
33. Via Villa don Alessandro;
34. Via della Vigna Chiusa;
35. Via XXV Aprile

## **Strade e Piazze di 2^ Categoria**

1. Via delle Brigole;
2. Via della Brughiera;
3. Via del Campo;
4. Via Cantone;
5. Via Cappelleria;
6. Via Carrobbio;
7. Via del Cavetto;
8. Via Novarino;
9. Via Papa Giovanni XXIII°;
10. Via Carlo Porta;
11. Via delle Rovedine (tratto asfaltato);
12. Vicolo F. Ili Cervi;
13. Via Mazzini Giuseppe;
14. Via delle Mezzane;
15. Viale Monte Robbio;
16. Via dei Mulini (tratto asfaltato);
17. Via Novarino (tratto asfaltato)
18. Strada consorziale dei Baderonchi;
19. Strada consorziale dei Baruzzi;
20. Strada consorziale del Brugarolo;
21. Strada consorziale del Castellazzo;
22. Strada consorziale della Croce;
23. Strada consorziale dei Ravizzani;
24. Strada consorziale della Rebusta;
25. Strada consorziale del Respiro;
26. Strada consorziale delle Rovedine (tratto sterrato);
27. Strada consorziale dei Serpenighi;
28. Strada consorziale davanti al Montagnone;
29. Strada consorziale dietro al Montagnone;
30. Strada consorziale della Duraga;
31. Strada consorziale della Forcella;
32. Strada consorziale del Novarino (tratto sterrato)
33. Strada consorziale delle Longure;
34. Strada consorziale del Guasto;
35. Strada consorziale del Monseregno;
36. Strada consorziale dei Mulini (tratto sterrato);
37. Strada consorziale delle Toiane;
38. Strada consorziale del Torchio;
39. Strada consorziale di Val More;
40. Strada consorziale dei Valloni dell'Adda